

*D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546***Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413****Ante modifiche del D.Lgs. n. 220/2023****Post modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. s), nn. da 1) a 6), del D.Lgs. n. 220/2023****Art. 47***Sospensione dell'atto impugnato (1)*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla **commissione provinciale competente** la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. *(Le parole «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022. La parola «cinque» è stata così sostituita alla precedente «dieci» dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022. Il periodo «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.» è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)*

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. **Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.** *(Le parole «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)*

Art. 47*Sospensione dell'atto impugnato (1)*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla **corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis** la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 22. *(Le parole da «corte di giustizia tributaria» fino a «dell'articolo 62-bis» sono state così sostituite (2) alle precedenti «commissione provinciale competente» dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 1), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220)*

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. *(Le parole «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022. La parola «cinque» è stata così sostituita alla precedente «dieci» dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022. Il periodo «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.» è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)*

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio **o del giudice monocratico.** *(Le parole «o del giudice monocratico» sono state aggiunte (2) dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 2), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220)*

4. Il collegio **o il giudice monocratico**, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata *[non impugnabile]* nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. **L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è**

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. *(I periodi da «La prestazione della garanzia» fino a «tali punteggi siano disponibili.» sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1, della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)*

[5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.] (Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 3), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la **commissione** su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

impugnabile. *(Le parole «o il giudice monocratico» sono state aggiunte (2) dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 3), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220. Le parole «non impugnabile» sono state soppresse (2) dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 4), lett. a), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220. I periodi da «L'ordinanza è immediatamente» fino a «di secondo grado non è impugnabile.» sono stati così sostituiti (2) al precedente «Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.» dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 4), lett. b), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220. Le parole «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)*

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. *(I periodi da «La prestazione della garanzia» fino a «tali punteggi siano disponibili.» sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1, della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)*

[5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.] (Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 3), della L 31/08/2022, n. 130, a decorrere dal 16.09.2022)

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza *[di primo grado]. (Le parole «di primo grado» sono state soppresse (2) dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 5), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220)*

8. In caso di mutamento delle circostanze la **corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio** su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. *(Le parole «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio» sono state così sostituite (2) alla precedente «commissione» dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 6), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220)*

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

(1) Articolo così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 (in *“Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1861*). Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, tali modifiche entrano in vigore a decorrere dal 01.01.2016.

(2) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220, tali modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05.01.2024 giorno successivo all'entrata in vigore del sopracitato D.Lgs. n. 220/2023.